Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 maggio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le *Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia*. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — *Palazzo del Ministero del Tesoro*). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 aprile 1973, n. **194**.

Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, (Londra, 4 luglio 1960), concluso a Londra il 28 aprile 1969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche alla convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposta sul reddito (Londra, 4 luglio 1960), concluso a Londra il 28 aprile 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 del protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

ALLEGATO

Protocollo recante modifiche alla convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord intesa ad evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposta sul reddito, firmata a Londra il 4 luglio 1960.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord,

Desiderando stipulare un Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra le Parti Contraenti intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Londra il 4 luglio 1960 (da qui innanzi indicata come « la Convenzione »),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il paragrafo (1) dell'articolo I della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« (1) Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono:

(*a*) In Italia (da qui innanzi designate come " imposta italiana "):

(i) l'imposta sul reddito dei terreni;

(ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati;

(iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

(iv) l'imposta sui redditi agrari;

(v) l'imposta complementare progressiva sul reddito;

(vi) l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio, e

(vii) l'imposta sugli utili distribuiti dalle società.

(*b*) Nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (da qui innanzi designate come " imposta del Regno Unito "):

l'imposta sul reddito — compresa la sovraimposta — (*the income tax - including surtax*), l'imposta sulle società (*the corporation tax*) e l'imposta sugli utili di capitale (*the capital gains tax*) ».

Articolo 2

I sub-paragrafi (*g*), (*h*) ed (*i*) del paragrafo (1) dello articolo II della Convenzione sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

« (*g*) ai fini della presente Convenzione il termine " residente di uno dei Paesi " designa qualsiasi persona che, in virtù della legge di quel Paese, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. I termini " residente del Regno Unito ", " residente dell'Italia " e " residente dell'altro Paese " vanno interpretati in conseguenza;

(*h*) quando, in base alle disposizioni del sub-paragrafo (*g*) una persona fisica è considerata residente in entrambi i Paesi, la sua posizione viene determinata secondo le seguenti regole:

(i) detta persona è considerata residente del Paese nel quale ha una abitazione permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i Paesi, è considerata residente del Paese nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi fondamentali);

(ii) se non si può determinare il Paese nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno dei Paesi, essa è considerata residente del Paese in cui soggiorna abitualmente;

(iii) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i Paesi ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente del Paese del quale ha la nazionalità;

(iv) se detta persona ha la nazionalità di entrambi i Paesi, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità fiscali (definite all'articolo XVIII) risolvono la questione di comune accordo;

(*i*) quando in base alle disposizioni del sub-paragrafo (*g*) una persona, diversa da una persona fisica, è considerata residente di entrambi i Paesi, si ritiene che essa è residente del Paese in cui si trova la sede della sua direzione effettiva; ».

Articolo 3

Il paragrafo (2) dell'articolo II della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« (2) Quando in virtù della presente Convenzione il reddito derivante da fonti situate in uno dei Paesi è esonerato dall'imposta dovuta in quel Paese se è tassabile nell'altro Paese, e, in base alla legge in vigore in quest'altro Paese, il detto reddito è tassabile con rife-

rimento all'ammontare che viene rimesso o ricevuto in quest'altro Paese e non con riferimento al suo ammontare totale, l'esonero da accordare nel primo Paese, in forza della presente Convenzione, è limitato soltanto a quella parte di reddito che viene rimessa o ricevuta nell'altro Paese ».

Articolo 4

L'articolo VII della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« Articolo VII

(1) I dividendi pagati da una società residente di uno dei Paesi ad un residente dell'altro Paese sono tassabili in detto altro Paese.

(2) I dividendi pagati da una società residente di uno dei Paesi ad un residente dell'altro Paese (che non eserciti un commercio od un'industria nel detto primo Paese per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata) possono essere tassati nel primo Paese ed in conformità della legge di tale Paese, ma se i dividendi sono assoggettati ad imposta nell'altro Paese l'imposta così applicata non può eccedere:

(*a*) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società che controlla direttamente almeno il 51 per cento dei voti nella società che paga i dividendi;

(*b*) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in ogni altro caso.

Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali vengono pagati i dividendi.

(3) Il termine "dividendi" adoperato nel presente articolo designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, dalle "quote minerarie", dalle quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti, nonché i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del Paese di cui è residente la società distributrice e inoltre comprende qualsiasi altro elemento di reddito (non esente in base alla presente Convenzione) che, in virtù della legge del Paese del quale è residente la società che paga i dividendi, è considerato come distribuzione di utili di una società.

(4) (*a*) Se il beneficiario dei dividendi è una società che possiede il 25 per cento o più della classe delle azioni per le quali vengono pagati i dividendi, il paragrafo (2) del presente articolo non si applica a quella parte dei dividendi che è stata pagata con il reddito accumulato dalla società che paga i dividendi in un periodo chiuso dodici mesi prima o più dalla "data rilevante". Ai fini del presente paragrafo il termine "data rilevante" designa la data in cui il beneficiario dei dividendi è divenuto proprietario del 25 per cento o più della classe delle azioni in questione.

(*b*) Il sub-paragrafo (*a*) del presente articolo non si applica se le azioni sono state acquistate, in buona fede, per ragioni commerciali e non al fine specifico di conseguire i benefici previsti dal presente articolo.

(*c*) Nei casi in cui è applicabile il sub-paragrafo (*a*) del presente paragrafo, l'imposta dovuta sui dividendi nel Paese di cui è residente la società che paga i dividendi non può eccedere, se tali dividendi sono assoggettati ad imposta nell'altro Paese, il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi stessi.

(5) Quando una società residente di uno dei Paesi ricava profitti o redditi da fonti situate nell'altro Paese, il Governo di quest'altro Paese non applicherà alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Paese, né alcun tributo avente la natura di imposta sui profitti non distribuiti dalla società, per il fatto che tali dividendi o profitti non distribuiti rappresentino, in tutto o in parte, profitti o redditi così ricavati ».

Articolo 5

L'articolo X della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« Articolo X

Un residente di uno dei Paesi che non svolga una attività commerciale o industriale nell'altro Paese mediante una stabile organizzazione ivi situata è esente in detto altro Paese da qualsiasi imposta sugli utili derivanti dalla vendita, trasferimento o scambio di componenti patrimoniali se è assoggettato ad imposta per tali utili nel menzionato primo Paese ».

Articolo 6

I paragrafi (2), (3) e (4) dell'articolo XVII della Convenzione sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

« (2) Salve le disposizioni della legislazione del Regno Unito concernenti la concessione di una deduzione, dall'imposta del Regno Unito, dell'imposta dovuta in un Paese diverso dal Regno Unito (che non deve essere in contrasto con il principio generale qui espresso):

(*a*) L'imposta dovuta ai sensi delle leggi italiane ed in conformità della presente Convenzione, sia direttamente che per ritenuta, sui profitti, redditi od utili tassabili derivanti da fonti situate in Italia (fatta eccezione, nel caso di dividendi, per l'imposta dovuta sui profitti con i quali vengono pagati i dividendi) è ammessa in deduzione dall'imposta del Regno Unito calcolata sugli stessi profitti, redditi od utili tassabili sui quali è stata calcolata l'imposta italiana.

(*b*) Nel caso di dividendi pagati da una società residente dell'Italia ad una società residente del Regno Unito e che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento dei voti della società italiana, la deduzione tiene conto [in aggiunta a qualsiasi imposta italiana per cui è ammessa la deduzione ai sensi del punto (*a*)] dell'imposta italiana dovuta dalla società sui profitti con i quali vengono pagati i dividendi se, al tempo in cui i dividendi vengono pagati, una società residente in Italia è esente, in relazione ai dividendi pagati da una società residente del Regno Unito, dalla imposta di ricchezza mobile.

(3) Nel caso di un residente dell'Italia, l'Italia nel calcolare le proprie imposte specificate nell'articolo I della presente Convenzione nei confronti dei propri residenti o società, può, prescindendo da ogni altra disposizione della Convenzione medesima, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta del Regno Unito su tali elementi di reddito (non esenti nel Regno Unito in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente:

(*a*) se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata nel Regno Unito deve essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare delle

detrazioni non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo.

Se l'ammontare dell'imposta pagata nel Regno Unito su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota di imposta complementare o di imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo;

(*b*) se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dalla imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata nel Regno Unito eccedente il 20 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota di imposta complementare o di imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo ».

Articolo 7

Il seguente nuovo articolo va inserito immediatamente dopo l'articolo XVIII della Convenzione:

« Articolo XVIII *A*

(1) Quando un residente di uno dei Paesi ritiene che le misure adottate da una o da entrambe le Parti Contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di dette Parti Contraenti, sottoporre il suo caso alle autorità fiscali (specificate all'articolo XVIII) del Paese di cui egli è residente. Il reclamo deve essere presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta dell'imposta, secondo quale dei due termini sia posteriore.

(2) Le autorità fiscali faranno del loro meglio, se ad esse il ricorso appare fondato e se esse stesse non sono in grado di giungere ad una appropriata soluzione, per regolare il caso attraverso un accordo amichevole con le autorità fiscali dell'altro Paese al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

(3) Le autorità fiscali dei due Paesi faranno del loro meglio per risolvere attraverso un accordo amichevole le difficoltà ed i dubbi che potranno sorgere in ordine alla interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

(4) Le autorità fiscali dei due Paesi potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire agli accordi indicati nei paragrafi precedenti ».

Articolo 8

L'articolo XXIII della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« Articolo XXIII

La presente Convenzione avrà durata indefinita, ma ciascuna Parte Contraente può, entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo al 1970, notificarne la cessazione, per via diplomatica, all'altra Parte Contraente e, in tal caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia:

(*a*) nel Regno Unito:

(i) in ordine all'imposta sul reddito (compresa la sovraimposta) ed all'imposta sugli utili di capitale, per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 6 aprile dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la notifica;

(ii) in ordine all'imposta sulle società, per gli esercizi finanziari che iniziano il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la notifica;

(*b*) in Italia:

in ordine alle imposte italiane, per gli anni assoggettabili ad imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui tale notifica è stata fatta ».

Articolo 9

(1) Il presente Protocollo, che è parte integrante della Convenzione firmata a Londra il 4 luglio 1960, sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

(2) Il presente Protocollo entrerà in vigore trascorso un mese dalla data in cui vengono scambiati gli strumenti di ratifica ed avrà effetto:

(*a*) nel Regno Unito:

(i) in ordine all'imposta sul reddito (compresa la sovrimposta), per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 6 aprile 1967;

(ii) in ordine all'imposta sugli utili di capitale, per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 6 aprile 1967;

(iii) in ordine all'imposta sulle società, per gli esercizi finanziari che iniziano il, o successivamente al, 1° aprile 1967;

(*b*) in Italia:

in ordine alle imposte italiane, per gli anni assoggettabili ad imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1967.

(3) Se alcune disposizioni della Convenzione firmata a Londra il 4 luglio 1960, non modificata, prevedono agevolazioni fiscali più elevate di quelle previste dalla Convenzione stessa modificata dal presente Protocollo, le predette disposizioni continueranno ad avere efficacia con riguardo ai dividendi pagati o agli utili di capitale realizzati prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo.

IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO in duplice esemplare a Londra il 28 aprile 1969, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi avendo uguale valore.

Per il Governo della Repubblica italiana
NENNI

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord
STEWART

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MEDICI

LEGGE 12 aprile 1973, n. **195**.
Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI) con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, stabilito con la legge 17 ottobre 1967, n. 976, è aumentato, a decorrere dall'anno finanziario 1972, a lire 1.200 milioni.

Art. 2.

In ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, l'ENAPI cessa le funzioni esercitate in materia di artigianato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per ognuno degli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo numero 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per i rispettivi anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — FERRI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 aprile 1973, n. **196**.
Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa nella Città del Vaticano il 9 agosto 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa nella Città del Vaticano il 9 agosto 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO

Convenzione monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica italiana

Lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica italiana, considerata l'opportunità di stipulare una nuova Convenzione monetaria, essendo giunta a scadere quella sottoscritta il 31 luglio 1962, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo italiano mette, come nel passato, a disposizione dello Stato della Città del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete e medaglie pontificie.

Lo Stato della Città del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete, finché sarà in vigore la presente Convenzione.

Art. 2.

Le monete, nei valori che lo Stato Vaticano intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Art. 3.

Le monete vaticane e le monete italiane avranno, rispettivamente, nel territorio italiano e nella Città del Vaticano, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

Art. 4.

Lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica italiana avranno facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete pontificie che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

Art. 5.

La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato. Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di duecento milioni di lire italiane e, comunque, per un quantitativo non superiore a venti milioni di pezzi.

Art. 6.

In Sede Vacante, nell'anno nel quale si è verificata la vacanza, lo Stato della Città del Vaticano potrà anche coniare monete in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di duecento milioni di lire italiane e per non oltre venti milioni di pezzi.

In ciascun Anno Santo giubilare lo Stato della Città del Vaticano potrà del pari coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di duecento milioni di lire italiane e per non oltre venti milioni di pezzi.

Nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico lo Stato della Città del Vaticano potrà altresì coniare monete in aggiunta al limite massimo stabilito nello articolo precedente, per l'importo di duecento milioni di lire italiane e per non oltre venti milioni di pezzi.

Art. 7.

Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.

Art. 8.

La Repubblica italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume lo Stato della Città del Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

Art. 9.

La presente Convenzione sarà ratificata al più presto possibile. Essa resterà in vigore per dieci anni con effetto dal 1° gennaio 1971, salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.

In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, muniti dei Pieni Poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto nella Città del Vaticano, in duplice originale, il nove agosto millenovecentosettantuno.

Per la Repubblica italiana
Gian Franco Pompei

Per lo Stato della Città del Vaticano
Giovanni Card. Villot

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
Medici

LEGGE 16 aprile 1973, n. **197**.
Concessione di un contributo straordinario all'ente autonomo la « Biennale di Venezia ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

A favore dell'ente autonomo la « Biennale di Venezia » è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.340 milioni, da iscrivere in ragione di lire 400 milioni e lire 940 milioni rispettivamente nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ed in quello del turismo e dello spettacolo, per provvedere all'organizzazione delle manifestazioni d'arte figurativa, teatrali, musicali e cinematografiche.

All'onere di lire 1.340 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 670 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971, intendendosi prorogato a tal fine, ove necessario, il termine di utilizzo delle disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e quanto a lire 670 milioni con riduzione di uguale somma del corrispondente capitolo per l'anno 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

Andreotti — Taviani — Malagodi — Scalfaro — Badini Confalonieri

Visto, *il Guardasigilli:* Gonella

LEGGE 16 aprile 1973, n. **198**.
Aumento del contributo annuale in favore delle Casse di assistenza e previdenza degli scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e dei compositori-autori-librettisti di musica popolare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza, erette in enti morali, degli scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e dei compositori-autori-librettisti di musica popolare, di cui all'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con leggi 21 maggio 1951, n. 391, e 20 dicembre 1954, n. 1227, è elevata a lire 160 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1972, ferme restando le disposizioni delle leggi 7 aprile 1954, n. 100, e 23 dicembre 1962, n. 1752, relative al contributo in favore della casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi » di Milano.

Art. 2.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, si provvede annualmente alla ripartizione della somma fra le casse beneficiarie, da determinarsi con lo stesso decreto.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo all'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 16 aprile 1973, n. 199.

Estensione al personale civile somalo non di ruolo, già dipendente dal cessato Governo italiano della Somalia, del trattamento di liquidazione previsto dalla legge 2 novembre 1955, n. 1117.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale civile somalo non di ruolo, già dipendente dal cessato Governo italiano della Somalia, è esteso il trattamento di liquidazione *una tantum* previsto dalla legge 2 novembre 1955, n. 1117, facendo salvo il trattamento eventualmente conferito dalla cessata Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia.

Art. 2.

All'onere di lire 15 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1973.

Scioglimento del comitato direttivo e nomina di un commissario straordinario dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220, relativo alla costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.);

Premesso che è in avanzato stato di predisposizione uno schema di disegno di legge che prevede la soppressione dell'ente in dipendenza della sua ridotta attività assistenziale;

Ritenuto che il comitato direttivo dell'E.N.D.S.I. non è più in grado di attendere al suo normale funzionamento, in quanto non è assicurata nemmeno la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti;

Considerato che, in conseguenza di ciò, il Presidente dell'E.N.D.S.I. ha proposto di sciogliere il comitato direttivo anzidetto e, quindi, di sottoporre l'ente a gestione commissariale, nell'attesa che sia approvato il provvedimento legislativo relativo alla soppressione dell'ente stesso;

Ravvisata la necessità e l'opportunità di aderire a tale proposta al fine di garantire il funzionamento dell'ente;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale sopra richiamato;

Decreta:

Il comitato direttivo in carica dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.) è sciolto.

L'on. avv. Gustavo de Meo è nominato commissario straordinario dell'E.N.D.S.I. — nell'attesa che abbia luogo la soppressione dell'ente e, comunque, per un periodo di tempo limitato fino al 30 aprile 1974 — con il compito di provvedere all'ordinaria amministrazione dell'ente e allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1973

ANDREOTTI

(6975)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1973.

Raccolta delle giuocate del lotto a mezzo di macchine automatiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, che prevede la raccolta del giuoco del lotto a mezzo di macchine;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940 n. 1077, e successive modificazioni;

Considerato che sono state approntate 40 macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto;

Considerato che, a norma dell'art. 65 del citato regolamento, occorre stabilire i comuni in cui saranno poste in esercizio le macchine predette;

Considerato che, a norma dell'art. 66 del regolamento stesso, occorre stabilire le caratteristiche ed il tipo della carta che sarà utilizzata per il funzionamento delle macchine;

Decreta:

Nei seguenti comuni saranno poste in esercizio macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto, secondo i quantitativi indicati a fianco dei comuni stessi:

Bari: n. 4; Acquaviva delle Fonti: n. 1; Alberobello: n. 1; Noci: n. 1; Palo del Colle: n. 1; Polignano a Mare: n. 1; Spinazzola: n. 1; Carovigno: n. 1; Cisternino: n. 1; Erchie: n. 1; Villa Castelli: n. 1; S. Michele Salentino: n. 1; Guardiagrele: n. 1; Chieti: n. 2; Monte Sant'Angelo: n. 1; S. Giovanni Rotondo: n. 1; S. Marco in Lamis: n. 1; S. Nicandro Garganico: n. 1; Apricena: n. 1; Vieste: n. 1; Troia: n. 1; Ascoli Satriano: n. 1; Foggia: n. 2; Mottola: n. 1; Laterza: n. 1; Palagiano: n. 1; Montemesola: n. 1; Statte: n. 1; Matera: n. 1; Policoro: n. 1; Amantea: n. 1; Cassano Jonio: n. 1; Cetraro: n. 1; Longobucco: n. 1; Trebisacce: n. 1.

Per il funzionamento delle macchine suddette saranno utilizzati rotoli di carta filigranata contraddistinti da una lettera di serie e da un numero progressivo, approntati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le giuocate che potranno essere effettuate con le macchine saranno di L. 100 o multiple di L. 100, nella progressione 100, 200, 300 ecc. fino ad un massimo di L. 500, facendosi uso delle monete da L. 100 in circolazione.

La giuocata minima per tutte le ruote sarà di L. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(6979)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1973.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di una marca di sigaretta estera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, col quale vengono variate le tabelle annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento, in relazione al prezzo richiesto dal fornitore, di una marca di sigarette estere di provenienza paese terzo (extra CEE nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegato *E* al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *E* al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, la seguente marca di sigarette giapponesi è inquadrata al prezzo di tariffa a fianco indicato:

Matsuri Lit. 20.000 il kg. convenzionale più dazio.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1973
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 78

(7077)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Abruzzo;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco della provincia di Pescara, nella quale possono concedersi le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Pescara: piogge continue verificatesi nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(6847)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1973.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di una marca di sigaretta estera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, col quale vengono tra l'altro sostituite le tabelle dei prezzi dei tabacchi lavorati annessi alla legge 13 luglio 1965, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento, in base al prezzo richiesto dal fornitore, di una marca di sigaretta estera di provenienza MEC nella classifica-

zione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegato *E* al decreto legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito nella legge 16 febbraio 1973, n. 10;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *E* al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito nella legge 16 febbraio 1973, n. 10 la seguente marca di sigarette di provenienza MEC è inquadrata al prezzo di tariffa a fianco indicato:

Muratti Ambassador (filter): Lit. 22.500 il kg. convenzionale.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1973
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 279.

(7076)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1973.

Modifica dello statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di 2ª categoria, con sede in Brescia, approvato con decreto del 28 aprile 1942 e modificato con decreti del 20 agosto 1946, del 24 febbraio 1947, del 1° agosto 1947, del 12 febbraio 1951, del 31 dicembre 1951, del 3 dicembre 1955 e del 14 ottobre 1972;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 21 giugno 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 9, primo comma, dello statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di 2ª categoria, con sede in Brescia, in conformità al seguente testo:

« Il consiglio si riunisce di norma ogni due mesi, nonchè tutte le volte che sia ritenuto necessario dal presidente o sia richiesto per iscritto da almeno due membri o dal collegio sindacale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7085)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1973.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, approvato con decreto ministeriale dell'11 gennaio 1968, modificato con decreti ministeriali del 20 ottobre 1970 e del 12 ottobre 1972;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 7 settembre 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 41 e 48 dello statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO

Modifiche degli articoli 41 e 48 dello statuto aziendale

Art. 41.

La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimo globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 13,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 16 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 0,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *i*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(7084)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 aprile 1973.

Revoca del divieto di importazione dagli Stati Uniti d'America di equidi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 14 ottobre 1971, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 18 ottobre 1971, relativa al divieto di importazione, di reimportazione e transito degli equidi dagli Stati Uniti d'America, dal Messico e dalla Colombia per la profilassi delle encefalomieliti equine;

Considerato che il territorio degli Stati Uniti d'America risulta indenne dalla encefalomielite equina venezuelana sin dal 7 novembre 1971;

Ordina:

Art. 1.

Dai divieti di importazione, reimportazione e transito stabiliti nell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 14 ottobre 1971, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 18 ottobre 1971, sono escluse le provenienze dagli Stati Uniti d'America.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 6 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

(7047)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1973, registro n. 18, foglio n. 94, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria presentato il 23 aprile 1971 dall'ufficiale giudiziario Dario Virgilio contro la deliberazione 24 settembre 1970 della commissione di vigilanza e disciplina per gli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma, che ha respinto il suo ricorso contro la censura inflittagli, il 27 gennaio 1970, dal pretore di Fondi.

(6784)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1973, la provincia di Bologna viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.435.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6912)

Autorizzazione alla provincia di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1973, la provincia di Bologna viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.733.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6913)

Autorizzazione al comune di Occhiobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Occhiobello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.841.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6876)

Autorizzazione al comune di Melara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Melara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.598.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6877)

Autorizzazione al comune di Lusia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Lusia (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.389.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6878)

Autorizzazione al comune di Loreo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Loreo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.468.043, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6879)

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Cori (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.450.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6859)

Autorizzazione al comune di Fiesole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Fiesole (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 322.782.955 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6860)

Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Grizzana (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.191.205 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6861)

Autorizzazione al comune di Torre Pallavicina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Torre Pallavicina (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.959.832 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6862)

Autorizzazione al comune di Locatello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Locatello (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6863)

Autorizzazione al comune di Chiusi della Verna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Chiusi della Verna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.648.840. per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6864)

Autorizzazione al comune di Camerata Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Camerata Picena (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.322.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6865)

Autorizzazione al comune di San Martino di Venezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di San Martino di Venezze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.086.922, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6866)

Autorizzazione al comune di San Bellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di San Bellino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.385.928, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6867)

Autorizzazione al comune di Salara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Salara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.901.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6868)

Autorizzazione al comune di Rosolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Rosolina (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.856.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6869)

Autorizzazione al comune di Porto Tolle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Porto Tolle (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 302.833.369, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6870)

Autorizzazione al comune di Pontecchio Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Pontecchio Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.831.012, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6871)

Autorizzazione al comune di Polesella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Polesella (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.501.886, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6872)

Autorizzazione al comune di Pincara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Pincara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.659.543, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6873)

Autorizzazione al comune di Pettorazza Grimani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Pettorazza Grimani (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.412.961, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6874)

Autorizzazione al comune di Papozze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Papozze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.683.206, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6875)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi dell'11 maggio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	591,70	591,70	592,40	591,70	591,50	591,70	592,05	591,70	591,70	591,70
Dollaro canadese	590,30	590,30	589,60	590,30	589,50	590,30	590,70	590,30	590,30	590,30
Franco svizzero	182,53	182,53	182,60	182,53	182,50	182,80	182,60	182,53	182,53	182,53
Corona danese	94,79	94,79	94,90	94,79	94,55	94,79	94,73	94,79	94,79	94,79
Corona norvegese	100,26	100,26	100,25	100,26	100 —	100,25	100,30	100,26	100,26	100,26
Corona svedese	131,05	131,05	130,80	131,05	131 —	131,05	131,10	131,05	131,05	131,05
Fiorino olandese	200,925	200,925	201,20	200,925	200,75	200,90	200,96	200,925	200,92	200,92
Franco belga	14,75	14,75	14,78	14,75	14,75	14,75	14,7550	14,75	14,75	14,75
Franco francese	130,25	130,25	130,35	130,25	130,50	130,25	130,29	130,25	130,25	130,25
Lira sterlina	1483,10	1483,10	1484,50	1483,10	1483 —	1483,10	1483,50	1483,10	1483,10	1483,10
Marco germanico	208,52	208,52	208,60	208,52	208,25	208,50	208,42	208,52	208,52	208,52
Scellino austriaco	28,6275	28,6275	28,59	28,6275	28,60	28,62	28,64	28,6275	28,62	28,62
Escudo portoghese	23,42	23,42	23,40	23,42	23,25	23,41	23,43	23,42	23,42	23,42
Peseta spagnola	10,1945	10,1945	10,20	10,1945	10,15	10,19	10,2025	10,1945	10,19	10,19
Yen giapponese	2,234	2,234	2,24	2,234	2,21	2,23	2,235	2,234	2,23	2,23

Media dei titoli dell'11 maggio 1973

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	103,425
Redimibile 3,50% 1934	100,575
» 3,50% (Ricostruzione)	89,25
» 5% (Ricostruzione)	99,15
» 5% (Riforma fondiaria)	96,45
» 5% (Città di Trieste)	97,90
» 5% (Beni esteri)	94,65
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,425
» 5,50% » » 1968-83	94,55
» 5,50% » » 1969-84	95,925
» 6% » » 1970-85	98,475
» 6% » » 1971-86	98,70
» 6% » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,075
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,325
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97,40
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,925
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,90
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	100,625
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	100,45

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 maggio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	591,875
Dollaro canadese	590,50
Franco svizzero	182,565
Corona danese	94,76
Corona norvegese	100,28
Corona svedese	131,075
Fiorino olandese	200,942
Franco belga	14,752
Franco francese	130,27
Lira sterlina	1483,30
Marco germanico	208,47
Scellino austriaco	28,634
Escudo portoghese	23,425
Peseta spagnola	10,198
Yen giapponese	2,234

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle terze cattedre di storia moderna e di storia medioevale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, sono vacanti le terze cattedre di storia moderna e di storia medioevale alla cui copertura le facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7048)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di Capriva del Friuli, della Cassa rurale ed artigiana di Lucinico e della Cassa rurale ed artigiana di Farra d'Isonzo, in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione sociale di « Cassa rurale ed artigiana di Lucinico, Farra e Capriva, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Gorizia, e autorizzazione a questa ultima a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle tre casse menzionate.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Capriva del Friuli, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Capriva del Friuli (Gorizia), in data 11 giugno 1972, della Cassa rurale ed artigiana di Lucinico, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lucinico, frazione di Gorizia, in data 9 giugno 1972, e della Cassa rurale ed artigiana di Farra d'Isonzo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Farra d'Isonzo (Gorizia), in data 10 giugno 1972, relative alla fusione delle tre società;

Dispone:

1) Nulla osta alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di Capriva del Friuli, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Capriva del Friuli (Gorizia), della Cassa rurale ed artigiana di Lucinico, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lucinico, frazione di Gorizia, e della Cassa rurale ed artigiana di Farra d'Isonzo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Farra d'Isonzo (Gorizia), in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione sociale di « Cassa rurale ed artigiana di Lucinico, Farra e Capriva, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Gorizia, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate;

2) La Cassa rurale ed artigiana di Lucinico, Farra e Capriva, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gorizia, è autorizzata a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle tre casse menzionate siti in Capriva, in Lucinico, frazione di Gorizia ed in Farra d'Isonzo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1973

Il Governatore: CARLI

(6830)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a cinque posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », delle carriere dell'esercizio, riservato agli aspiranti in possesso del diploma di licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale ed artigiano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidene della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, e l'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernenti limitazioni ed esclusioni di applicabilità, relativamente a talune categorie impiegatizie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle norme relative alle assunzioni dirette e per concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la deliberazione in data 26 aprile 1972, con la quale il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha espresso parere favorevole alla indizione di un concorso per esami a cinque posti di capo tecnico, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino » delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Atteso che il predetto consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 aprile 1971, ha approvato il programma di esame relativo al concorso suindicato;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

I predetti cinque posti sono ripartiti fra le seguenti sedi di servizio:

S. Antioco	1
Tortona	3
Volterra	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) Essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale ed artigiano.

Sono ritenuti validi anche i titoli di studio corrispondenti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

b) Aver compiuto il 18° anni di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229.

c) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

d) Essere di buona condotta morale e civile.

e) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34 A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, tra quelle indicate nel precedente articolo 1.

Dalla domanda dovrà, altresì, risultare:

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale, cui indirizzare le comunicazioni;

l'indicazione di almeno tre sedi, fra quelle menzionate nel precedente art. 1, cui il candidato aspiri, in ordine di preferenza, ad essere assegnato in caso di nomina.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dalla autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza della nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori di anni 21, il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti, che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo;

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli.

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5; comprovante la loro posizione militare; nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro posizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Prove di esame - diario delle prove

Gli esami consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio come dal programma allegato *C* al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 3 settembre 1973, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, nel giorno e nell'ora specificati per sostenere detta prova scritta.

La prova pratica avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce n. 34 A-*bis*.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta; l'avviso per la presentazione alla prova pratica verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno della prova pratica anzidetta.

Il colloquio, non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, tenuto peraltro conto del disposto dell'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dell'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, di cui alle premesse.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

Le graduatorie di cui al presente articolo 10 saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro delle finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.058.400, parametro 144, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 della indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di impiegati civili dello Stato, ovvero provengano dal personale civile non di ruolo dello Stato o dal personale salariato di ruolo dello Stato, e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma del decreot del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

I vincitori saranno assegnati ad una delle sedi di servizio di cui al precedente art. 1, fino al raggiungimento del numero dei posti disponibili in ciascuna sede, tenendo conto del posto occupato in graduatoria e dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso.

I vincitori che non trovassero collocamento in nessuna delle sedi richieste, perchè già coperte da colleghi che li precedono in graduatoria, saranno assegnati a sede diversa, sempre fra quelle indicate nel precedente art. 1.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1973

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1973
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 265

Il Ministro: VALSECCHI

ALLEGATO *A*

(rif. art. 2, lettera *b*), del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purché non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purché non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93.

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonché per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) nonché per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

a) per coloro che appartengano alla categoria dei partigiani combattenti o ad altre categorie assimilate ai combattenti e che siano decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra.

Tale beneficio non si cumula con quello di cui al precedente n. 2);

b) per i capi di famiglia numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1);

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

I benefici di cui ai numeri, 1), 2), 3), 4) e 5), salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purché complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse.

Roma, addì 20 gennaio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b*), e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA O PREFERENZA NELLA NOMINA E AD ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETÀ

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*), del bando, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli artt. 4 e 5, a quanto segue:

1) *ex combattenti ed assimilati*:

a) gli ex combattenti e coloro che hanno prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio di combattente dovranno produrre la copia aggiornata o l'estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali, graduati, militari di truppa) contenente le annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa in regola con la legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

2) *mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della Commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

3) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli artt. 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli artt. 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

5) *vedove non rimaritate dei caduti*:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare

tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) *madri e sorelle dei caduti*:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

7) *profughi*:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi di cui all'allegato *A* al presente decreto, n. 2), lettera *b*) e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ed i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3), 5) e 7) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

8) *decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra*:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) *perseguitati politici e razziali*:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimosteranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza:

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

10) *coniugati*:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

11) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà d'ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Roma, addì 20 gennaio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

I numeri naturali. Numerazione decimale e richiami sul sistema metrico decimale. Operazioni dirette e inverse e loro proprietà formali, con particolare riguardo ad esercizi di calcolo rapido e di calcolo mentale.

Le potenze e le loro principali proprietà; nozioni di radice.

Uso delle tavole numeriche.

Divisibilità; numeri primi; massimo comune divisore e minimo comune multiplo.

Le frazioni.

Studio delle figure piane a partire da modelli materiali, con particolare riguardo ai triangoli e ai quadrangoli.

Uguaglianza di figure piane.

Angoli e loro misura.

Calcolo di radici quadrate.

Numeri razionali.

Semplici esempi di corrispondenza e di funzioni, con particolare riguardo ai rapporti e alla proporzionalità diretta e inversa. Interesse e sconto.

Nozioni sulla equivalenza dei poligoni, verifiche sperimentali e formule per la determinazione delle aree. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

Concetto intuitivo di figure simili. Riduzioni in scala.

Rappresentazione grafica di funzioni. Diagrammi.

Numeri relativi. Equazioni a coefficienti numerici di primo grado ad una incognità. Semplici problemi di primo grado risolvibili mediante una sola equazione.

Cerchio. Lunghezza della circonferenza e area del cerchio.

Le figure geometriche nello spazio. Regole pratiche per la determinazione delle aree delle superfici e dei volumi dei solidi più noti, ricavate da considerazioni di carattere concreto.

PROVA PRATICA

La prova consisterà nell'applicazione pratica dei princìpi relativi alla geometria piana e solida nei limiti del programma della prova scritta, nonchè nel riconoscimento delle varie parti di una pianta o nella individuazione dei minerali più comuni.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta verterà sui seguenti altri argomenti:

nozioni di legislazione sociale;
elementi di statistica;
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 20 gennaio 1973

Il Ministro: VALSECCHI.

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi, in carta da bollo

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale via della Luce n. 34 *A-bis* 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) nato a (provincia di .) il e residente dal (1) in (c.a.p. .) (provincia di .) via n° chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di capo tecnico in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », delle carriere dell'esercizio.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età)

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale ed artigiano conseguito presso l'Istituto di in data

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5)

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (6)

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara, inoltre, di aspirare, in caso di nomina, all'assegnazione ad una delle tre sedi di servizio qui appresso indicate in ordine di preferenza (7) e di essere comunque disposto a raggiungere qualsiasi altra sede, qualora si verifichi l'ipotesi contemplata dall'art. 14 del bando di concorso.

lì

Firma (8)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra:

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, *ai termini delle disposizioni vigenti,* impediscono il possesso dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso di di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) Indicare tre fra le sedi menzionate nell'art. 1 del bando di concorso.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(6646)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per quattromilaseicentoquarantasette borse di studio a favore dei figli dei dipendenti statali in servizio attivo appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato ».

ANNO SCOLASTICO 1973-74

1) *Borse di studio messe a concorso.*

Per l'anno scolastico o accademico 1973-74 è indetto un concorso per titoli per l'assegnazione di quattromilaseicentoquarantasette borse di studio, così ripartite:

a) n. 3220 da L. 75.000 ciascuna, per gli studenti che, nell'anno scolastico 1973-74, si iscrivano alla prima classe delle scuole medie superiori previste dall'ordinamento statale ed alle quali si può accedere dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

b) n. 327 da L 75.000 ciascuna, per gli studenti che si iscrivano alle classi successive alla prima delle scuole medie superiori;

c) n. 250 da L. 100.000 ciascuna, per gli studenti che, nello anno accademico 1973-74, si iscrivano al primo anno di un corso universitario, oppure di un istituto statale di istruzione superiore, escluse le accademie militari;

d) n. 750 da L. 100.000 ciascuna, per gli studenti dell'università o di istituti statali di istruzione superiore, escluse le accademie militari, i quali nell'anno accademico 1973-74, frequentino corsi successivi al primo;

e) n. 100 da L. 100.000 ciascuna, per i laureati che si iscrivano a corsi statali di specializzazione o di perfezionamento post-universitari.

Le borse non hanno effetto retroattivo e saranno conferite per la frequenza dei vari corsi scolastici nell'anno scolastico o accademico 1973-74.

Le borse attribuite potranno essere confermate, con le modalità che saranno rese note ai vincitori, anche per gli anni successivi, fino al completamento del corso di studi per il quale le borse stesse sono state concesse. Quelle post-universitarie avranno la durata massima di un triennio.

2) *Requisiti per l'ammissione.*

Per partecipare al concorso occorre:

a) essere figli di dipendenti statali in attività di servizio appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato » in forza dell'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, oppure in forza di successive disposizioni di legge. Sono quindi, esclusi i figli: dei dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dei dipendenti degli uffici locali o agenzie dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni; dei dipendenti delle ricevitorie del lotto; dei dipendenti non di ruolo che, avendo optato per l'assicurazione generale invalidità e vecchiaia gestita dall'I.N.P.S., non sono ammessi al trattamento di quiescenza riservato al personale di ruolo;

b) non essere in ritardo negli studi per più di due anni e, per gli aspiranti alle borse post-universitarie, l'aver conseguito la laurea non oltre due anni prima della data di emanazione del presente avviso;

c) per i concorrenti che abbiano frequentato la scuola media, l'aver conseguito la promozione o il diploma, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1972-73, con una votazione o con una media non inferiori, a seconda della scuola già frequentata, a:

distinto, se lo studente abbia conseguito il diploma di scuola media inferiore;

8/10 se lo studente abbia conseguito la promozione ad una classe successiva alla prima delle scuole medie superiori. La media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento, con esclusione dell'educazione fisica, della religione e della condotta.

Per gli istituti magistrali, fa media anche il voto riportato in educazione fisica;

48/60, se lo studente abbia conseguito il diploma di scuola media superiore;

d) per gli studenti universitari, l'aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami nel numero indicato per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà, con media non inferiore a 24/30. Per coloro i quali seguono il piano consigliato dalla facoltà, tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami di tutte le singole materie fondamentali degli anni già frequentati; mentre, per coloro che seguono il piano individuale, la media sarà calcolata in base ai voti riportati in tutte le materie. Sono esclusi dal concorso gli studenti fuori corso.

e) per i concorrenti già laureati, l'aver conseguito il diploma di laurea con una votazione non inferiore a 88/110.

3) *Modalità e termini per la presentazione delle domande.*

Le domande di partecipazione al concorso, redatte dal dipendente statale e corredate da tutti i document idi cui al successivo paragrafo 4), debbono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali — Servizio assistenza climatica e scolastica — Ufficio 23°, via di Santa Croce in Gerusalemme, 55 - 00100 Roma — entro i seguenti, improrogabili termini:

31 ottobre 1973, per gli aspiranti che, nell'anno scolastico 1972-73, abbiano frequentato le scuole medie;

31 dicembre 1973, per gli aspiranti che, avendo conseguito nell'anno scolastico 1972-73, il diploma di scuola media superiore, si iscrivano al primo anno di università per l'anno accademico 1973-74;

31 marzo 1974, per gli aspiranti che, nell'anno accademico 1972-73, abbiano già frequentato corsi universitari.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande che, corredate da tutti i documenti richiesti nel successivo paragrafo 4), giungeranno, nei suddetti termini, alla Direzione generale dell'ENPAS. Non saranno, quindi, prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni o presso gli uffici provinciali dell'ENPAS e le domande che, pur pervenute nei termini, non risulteranno corredate dai certificati richiesti.

Domande e documenti da produrre sono esenti dalle tasse di bollo ai sensi dell'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'ENPAS.

4) *Documentazione da produrre a corredo delle domande*

Alle domande di partecipazione al concorso per le borse di studio dovranno essere allegati i documenti che seguente:

a) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del genitore dipendente statale, iscritto al fondo di previdenza, da cui risultino carriera, qualifica e grado rivestito dal medesimo alla data del presente bando di concorso, ovvero, se trattasi di militare, la posizione di stato giuridico in cui il militare stesso si trova.

Per il personale civile non di ruolo, la dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza dovrà precisare che il dipendente è stato ammesso al trattamento di quiescenza riservato al personale di ruolo e che non è stata esercitata opzione nei confronti dell'INPS per l'assicurazione generale invalidità e vecchiaia. Per i dipendenti di sesso femminile, deve essere altresì attestato l'eventuale godimento dell'aggiunta di famiglia per i familiari a carico;

b) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

c) certificato di stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

d) atto di adozione, di affiliazione o di riconoscimento, qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto;

e) dichiarazione del capo di famiglia da cui risulti la professione di ciascun membro della stessa e se il concorrente, o qualcuno dei suoi fratelli, siano già assistiti con borse di studio statali o sussidi scolastici da parte di altri enti e se abbiano già in precedenza ottenuto borse di studio dall'ENPAS;

f) documento che comprovi se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

g) per i concorrenti che abbiano frequentato le scuole medie, certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dell'anno scolastico 1972-73. Nel caso in cui detto certificato sia rilasciato da un istituto non statale, parificato o legalmente riconosciuto, il documento dovrà essere autenticato dal competente provveditorato agli studi. Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati, ancorchè autorizzati;

h) certificato attestante l'iscrizione alla classe od al corso universitario che il concorrente frequenta nell'anno scolastico 1973-74;

i) per i concorrenti che già frequentino corsi universitari, certificato rilasciato dall'università dal quale risulti:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1973-74;

gli esami superati durante gli anni già frequentati col voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto, negli anni di corso già frequentati, tutti gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso;

l) per i concorrenti a borse di studio post-universitarie:

certificato dell'università da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea, nonché la data dell'esame stesso;

un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o di perfezionamento post-universitario riconosciuto dallo statuto dell'università ed esclusivamente accessibile ai laureati, con l'indicazione della durata del corso e con la precisazione che il corso medesimo sarà tenuto nell'anno accademico 1973-74. I concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

Non sono ammesse copie fotostatiche di documenti se non autenticate da un notaio o dall'autorità stessa che ha rilasciato il documento originale.

Tutti i certificati scolastici devono recare la dicitura: « Per uso borsa di studio E.N.P.A.S. ».

5) *Modalità per le graduatorie.*

Essendo il concorso per titoli, i concorrenti saranno suddivisi in tre distinte categorie, graduate nel seguente ordine di precedenza:

I. — Figli di padre dipendente statale o di madre dipendente statale capo famiglia;

II. — Figli di madre dipendente statale non capo famiglia;

III. — Figli di iscritti che, per lo stesso concorrente o per altri figli, abbiano ottenuto un precedente beneficio.

Nell'ambito di ciascuna delle tre suddette categorie, i concorrenti saranno graduati in base ai risultati scolastici. A parità di merito, sarà tenuto conto della corrispondenza fra l'età e la classe frequentata, del carico familiare e della condizione economica del nucleo familiare, dando la precedenza agli orfani di guerra.

A seguito dell'attuale concorso, potrà essere concessa, per ogni nucleo familiare, soltanto una borsa di studio. Qualora partecipino al concorso due o più figli di uno stesso iscritto, il genitore dovrà dichiarare nella domanda a quale dei figli desidera sia data la preferenza nel conferimento del beneficio.

L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

Roma, addì 3 maggio 1973

Il presidente: CRUCIANI

(7061)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cervia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cervia (Ravenna);

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cervia, nell'ordine appresso indicato:

1. Bortolan dott. Mariano	punti	92,78	su 132
2. Rava dott. Beniamino	»	86,92	»
3. D'Ancona dott. Antonio	»	86,87	»
4. Russomanno dott. Guido	»	86,60	»
5. Lalli dott. Manlio	»	81,64	»
6. Seclì dott. Ernesto	»	81,53	»
7. Campanozzi dott. Michele	»	81,16	»
8. Antinori dott. Giovanni	»	81,06	»
9. Spani dott. Tommaso	»	80,06	»
10. Raimondo dott. Vincenzo	»	79,38	»
11. Mangiaterra dott. Giuseppe	»	78,83	»
12. Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
13. Geraci dott. Vincenzo	»	77,92	»
14. Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»
15. De Pascale dott. Mario	»	77,68	»
16. Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
17. Pannone dott. Francesco	»	77,38	»
18. Tamburrano Nicola, art. 4 legge 8 settembre 1954, n. 748	»	76,89	»
19. Magnani Giovanni	»	76,89	»
20. Milanesi dott. Luigi	»	76,85	»
21. Demichiel dott. Antonio	»	76,60	»
22. Laurenza dott. Giovanni	»	76,40	»
23. Boianelli dott. Fernando	»	75,73	»
24. Maddalone Pasquale	»	75,60	»
25. Coco dott. Vincenzo	»	75,35	»
26. Moriconi dott. Benito	»	75,24	»
27. Bartalena dott. Valentino, art. 4 legge 8 settembre 1954, n. 748	»	75,19	»
28. Imboldi dott. Rocco Emilio	»	75,19	»
29. Rollone Eusebio	»	75 —	»
30. De Negri dott. Errico	»	73,99	»
31. Donati Gualtiero	»	73,16	»
32. Mazza dott. Osvaldo	»	73,15	»
33. Lauletta dott. Angelo	»	72,51	»
34. Schioppa dott. Gino	»	72,15	»
35. Settis Rocco	punti	71,89	su 132
36. Parini Antonio	»	71,66	»
37. Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
38. Filippi dott. Davide	»	70,95	»
39. Tinterri Otello	»	70,89	»
40. Panuccio dott. Rocco	»	70,64	»
41. Repetti dott. Gino	»	70,01	»
42. Fariello Salvatore	»	69,80	»
43. Laspia dott. Antonino	»	69,18	»
44. Conte dott. Antonio, art. 4 legge 8 settembre 1954, n. 748	»	68,86	»
45. Ludovici dott. Giovanni	»	68,86	»
46. Di Stilo dott. Rocco	»	68,35	»
47. Piscitelli Ferruccio	»	66,54	»
48. Battista dott. Vito A.	»	64,03	»
49. Lunghi Gaetano	»	64,01	»
50. Agnoli Mario	»	63,87	»
51. Trullo Antonio	»	63,76	»
52. Suelzu dott. Clemente	»	63,27	»
53. Pascale Vittorio	»	60,59	»
54. Nepomuceno Renato	»	60,56	»
55. Giglioli Alfonso	»	60,46	»
56. Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(6473)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1972 (registro n. 8, foglio n. 125) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 dell'11 luglio 1972, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera n. 354/S/G/ del 15 giugno 1972 con la quale il Consiglio di Stato ha designato quale presidente della commissione di che trattasi il consigliere di Stato dott. Walter Catallozzi;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 11 gennaio 1956, n. 5 e le leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Catallozzi dott. Walter, consigliere di Stato.

Membri:

Angelici prof. Mario, docente di diritto amministrativo dell'Università di Padova;

Penso prof. Girolamo, docente di diritto e procedura penale dell'Università di Messina;

Ambrogio dott. Paolo Emilio, ispettore generale amministrativo;

Frascione dott. Emidio, direttore di divisione.

Segretario:

Ascone dott. Edoardo, direttore di sezione.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati in qualità di membri aggiunti, per le prove a fianco di ciascuno indicate:

Martelli prof. Angelo, per le lingue inglese e tedesca;
Fratticci prof. Renzo, per le lingue francese e spagnola;
Cannistraci dott. Ernesto, per la statistica.

Art. 3.

Ai componenti della commissione predetta nonché al segretario sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni apportate con le leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

La spesa presunta di L. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) graverà sul capitolo n. 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1972
Registro n. 11 *Sanità, foglio n*. 11

(7062)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1973, n. **3**.

Adeguamento dell'indennità spettante ai componenti e al segretario delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *straord. del* 10 *marzo* 1973)

Il CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti e al segretario della commissione giudicatrice prevista dall'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475 è corrisposta una indennità di funzione non superiore a L. 250.000 nonchè l'indennità di missione, ove competa.

La misura dell'indennità è stabilita con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera.

L'indennità è assegnata ai membri delle commissioni giudicatrici nominate a seguito di bandi di concorso emessi successivamente al 31 marzo 1972.

Con lo stesso provvedimento vengono anche liquidate le altre spese connesse all'espletamento del concorso.

Art. 2.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1972 in L. 2.000.000, farà carico al capitolo 114 del bilancio di previsione dell'esercizio 1972.

Per ogni biennio successivo, a partire dall'anno 1973, l'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 6.000.000 annui, sarà iscritto nel capitolo corrispondente degli esercizi medesimi.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 febbraio 1973

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1973, n. **4**.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *straord. del* 10 *marzo* 1973)

Il CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I seguenti capitoli di entrata, riportati nella legge regionale 5 settembre 1972, n. 8, senza l'indicazione del relativo numero, prendono, in prosecuzione della numerazione in detta legge riportata quello indicato accanto a ciascuno di essi:

Cap. n. 41. - Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate dal Ministero agricoltura e foreste.

Cap. n. 42. - Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate dal Ministero industria e commercio.

Cap. n. 43. - Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate dal Ministero dei lavori pubblici.

Cap. n. 44. - Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate dal Ministero dei trasporti.

Cap. n. 45. - Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate dal Ministero della sanità.

Cap n. 46. - Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I seguenti capitoli di spesa, riportati nella legge regionale 5 settembre 1972, n. 8, senza l'indicazione del relativo numero, prendono, in prosecuzione della numerazione in detta legge riportata, quello indicato accanto a ciascuno di essi:

Cap. n. 366. - Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate dal Ministero industria e commercio.

Cap. n. 367. - Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate dal Ministero dei lavori pubblici.

Cap. n. 368. - Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate dal. Ministero dei trasporti.

Cap. n. 369. - Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate dal Ministero della sanità.

Cap. n. 370. - Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*).

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*).

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a emettere con imputazione sullo stanziamento del capitolo n. 369 ordini di accreditamento in favore dei capi degli uffici del veterinario provinciale della regione Puglia per il pagamento delle spese relative all'attuazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi secondo le disposizioni della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni e per il pagamento delle spese per l'impiego di prodotti immunizzanti per l'attuazione dei piani di profilassi e di polizia veterinaria, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 giugno 1970, n. 503.

Art. 6.

La ripartizione dello stanziamento del capitolo n. 369 sarà effettuata secondo i termini indicati dal Ministero della sanità, sia in relazione alla ripartizione per provincia che per la finalità dei singoli interventi.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello statuto.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia ed ha effetto sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

TABELLA *A*

ENTRATA

1) *Variazioni in aumento*:

Voce		Importo
Cap. n. 10. - Assegnazione per riparto del fondo di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	L.	3.946.000.000
Cap. n. 45. - Fondo per l'esercizio ecc. .	»	331.372.000
	L.	4.277.372.000

TABELLA *B*

SPESA

1) *Variazioni in diminuzione*:

Voce		Importo
Cap. n. 65. - Spese per il funzionamento delle scuole materne ecc. .	L.	479.000
Cap. n. 68. - Spese per l'assistenza educativa agli anormali	»	1.000.000
Cap. n. 74 - Contributi e sussidi ai consorzi ecc. . . .	»	22.000.000
Cap. n. 75. - Borse di studio annuali istituite presso i consorzi ecc . .	»	200.000
Cap. n. 78. - Premi agli alunni degli Istituti ecc. . . .	»	2.500.000
Cap. n. 79. - Borse di studio e sussidi ecc.	»	1.600.000
Cap. n. 86. - Gettoni di presenza ecc. .	»	900.000
Cap. n. 89. - Contributi per il funzionamento dei patronati ecc.	»	2.537.494
Cap. n. 90. - Contributo ad enti ecc. .	»	100.000
Cap. n. 167. - Spese per rette e sussidi .	»	200.000.000
Cap. n. 181. - Indennità e rimborso spese di trasporto ecc. .	»	5.000.000
Cap. n. 191 - Spese per lo svolgimento di corsi ecc. .	»	420.000
Cap. n. 194 - Spese concernenti la disciplina ecc. . .	»	250.000
Cap. n. 197. - Contributo per la coltivazione ecc. . .	»	350.000
Cap. n. 200. - Borse di studio e sussidi ecc.	»	500.000
Cap. n. 207. - Somme da erogare ai comitati ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 215. - Indennità e rimborso spese ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 216. - Indennità di disagiata residenza ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 218. - Spese per accertamenti sanitari ecc.	»	140.000
Cap. n. 241. - Sussidi e premi diretti a promuovere ecc. . .	»	65.000.000
Cap. n. 308. - Fondo a disposizione per interventi ecc. . .	»	26.000.000
Cap. n. 334. - Contributi costanti trentacinquennali ecc. (legge 1090)	»	558.750.000
Cap. n. 335. - Contributi costanti trentacinquennali ecc. (legge 589)	»	335.812.700
Cap. n. 341. - Costruzione a cura della Regione di opere portuali ecc.	»	589.000
Totale delle variazioni in diminuzione .	L.	1.243.928.194

2) *Variazioni in aumento*:

Voce		Importo
Cap. n 88. - Spese e rimborsi per trasporto gratuito degli alunni ecc.	L.	31.316.494
Cap. n. 166. - Mantenimento degli inabili ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 170. - Assegnazione straordinaria ecc.	»	26.000.000
Cap. n. 178. - Compensi per lavoro straordinario ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 187. - Fitto di locali per gli uffici ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 188. - Acquisto, manutenzione ecc. .	»	3.000.000
Cap. n. 192. - Spese per il funzionamento ecc.	»	920.000
Cap. n. 193. - Interventi assistenziali ecc. .	»	600.000
Cap. n. 205. - Contributi ad Enti privati ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 220. - Fitto di locali	»	140.000
Cap. n. 316. - Contributi al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori . .	»	3.804.000.000
Cap. n. 317. - Contributo al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per la istituzione	»	142.000.000
Cap. n. 325. - Sussidi e premi diretti a promuovere ecc.	»	65.000.000
Cap. n. 332. - Contributi in conto capitale a favore Comuni ed Enti per costruzione ecc.	»	600.000.000
Cap. n. 338. - Contributi in conto capitale a Province e Comuni ecc. (legge 181) . . .	»	181.900.000
Cap. n. 340. - Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere stradali ecc.	»	71.151.850
Cap. n. 348. - Contributi costanti trentacinquennali a favore Comuni per la costruzione ecc.	»	17.116.560
Cap. n. 350. - Contributi costanti trentacinquennali a favore di Comuni ecc.	»	585.000
Cap. n. 351. - Alluvioni, piene, frane . .	»	24.352.290
Cap. n. 369. - Fondo per l'esercizio delle funzioni ecc.	»	331.372.000
Totale delle variazioni in aumento	L.	5.521.300.194

Data a Bari, addì 3 marzo 1973

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1973, n. 5.

Determinazione indennità ai segretari degli organi di controllo sugli atti degli enti locali della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *straord. del* 10 *marzo* 1973)

Il CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al segretario del comitato regionale e delle sezioni provinciali per il controllo sugli atti degli enti locali compete per ogni giorno di seduta una indennità di L. 5.000 a decorrere dalla data di insediamento del comitato e delle sezioni provinciali medesime.

Art. 2.

La spesa per fronteggiare il pagamento delle sopraindicate indennità, grava sull'apposito capitolo del bilancio approvato con legge regionale per il corrente esercizio, e, analogamente per i successivi.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 3 marzo 1973

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1973, *n.* **6.**

Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *straord. del* 10 *marzo* 1973)

Il CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044, è applicata nella regione Puglia con l'osservanza delle seguenti norme.

Art. 2.

Spetta al consiglio regionale:

a) promuovere apposito studio per la valutazione del fabbisogno quinquennale di asili-nido nella Regione;

b) approvare il piano regionale degli asili-nido;

c) approvare la graduatoria tra i comuni che richiedono i finanziamenti sulla base dei criteri precedentemente da esso stabiliti;

d) promuovere e determinare i programmi dei corsi di qualificazione e di aggiornamento del personale degli asili-nido.

Art. 3.

Spetta alla giunta regionale:

a) esaminare le domande presentate dai comuni e dai consorzi dei comuni e formulare la graduatoria motivata dei finanziamenti;

b) elaborare il piano annuale dei finanziamenti per la costruzione e gestione degli asili-nido;

c) sottoporre entro il 30 giugno di ogni anno il piano stesso all'approvazione del consiglio regionale;

d) presentare al consiglio regionale annualmente una relazione sullo stato di applicazione della presente legge.

Art. 4.

Entro il 30 aprile di ogni anno i comuni o consorzi di comuni inoltrano le richieste di finanziamento alla Regione per la costruzione di asili-nido o riadattamento di immobili già esistenti agli asili-nido. Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) domanda indirizzata al presidente della Regione;

b) copia della deliberazione del consiglio comunale atta a comprovare la scelta di costruire o gestire almeno uno o più asili-nido, con indicazione delle fonti di finanziamento;

c) attestazione della disponibilità di area idonea già in proprietà o prevista da strumenti urbanistici vigenti (specificandone la natura);

d) articolata relazione tecnica in cui sia definito il tipo di soluzione prevista nella ipotesi di:

costruzione, riadattamento di edifici già in proprietà del comune;

ristrutturazione di locali in edifici residenziali;

previsione di maggiore spesa;

e) planimetria in scala 1/500 su cui sia indicata l'area riservata all'asilo-nido, la sua superficie e la viabilità, principale; stralcio planimetrico riflettente gli insediamenti industriali compresi nel raggio di ml. 1.000 e gli eventuali plessi scolastici esistenti o in progetto.

Per l'anno 1972, in deroga al primo comma, le domande con la documentazione dovranno essere inoltrate entro 15 giorni dalla pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione della presente legge.

Art. 5.

I contributi per la costruzione sono erogati in quote relative allo stato di avanzamento dei lavori secondo le norme che saranno previste in apposito regolamento da emanare entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge.

Art. 6.

Entro il 30 aprile di ogni anno i comuni o consorzi di comuni inoltreranno alla Regione le richieste di contributo per la gestione di asili-nido.

Le richieste devono essere corredate dalla documentazione seguente:

a) domanda indirizzata al presidente della Regione;

b) deliberazione del consiglio comunale con cui sia stata a suo tempo autorizzata la gestione comunale dell'asilo-nido; sua capienza potenziale ed effettiva;

c) bilancio consuntivo di gestione riferito all'esercizio precedente a quello in corso, o bilancio di previsione per l'asilo di imminente apertura in cui sia espressa alla corrispondente voce del titolo di entrata l'entità del contributo del comune, del concorso alle rette da parte delle famiglie e del concorso eventuale di datori di lavoro;

d) organigramma del personale adibito al servizio del nido;

e) tabella dietetica adottata.

Art. 7.

Entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6 possono inoltrare richiesta di contributo per la gestione oltre ai comuni o consorzi di comuni che abbiano ottenuto il contributo per la costruzione, tutti i comuni o consorzi di comuni che abbiano costruito l'asilo-nido prima della entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, o che non abbiano usufruito del contributo per la costruzione o che gestiscano asili-nido in immobili non di proprietà del comune o del consorzio di comuni.

Art. 8.

I contributi per la costruzione e per la gestione non vengono erogati a comuni o consorzi di comuni che usufruiscono a questo fine di finanziamenti o sovvenzioni statali concessi in forza di altre norme legislative.

Art. 9.

La programmazione pluriennale degli asili-nido deve mirare a realizzare strutture efficienti e corrispondenti alle esigenze delle popolazioni urbane e rurali e deve tendere a ridurre progressivamente gli squilibri esistenti tra popolazione regionale e posti bambino per asilo.

Ogni asilo non può ospitare più di cinquanta bambini e non può avere meno di tre sezioni per bambini, rispettivamente compresi tra 0-10 mesi, 10-18 e 18-36 mesi.

Il lotto minimo per la costruzione di un asilo-nido non può esse inferiore a 1.500 mq.

La superficie coperta non può essere superiore al 40% di quella totale del lotto; la superficie che deve essere lasciata libera per le attrezzature a verde, a giuoco ed alle attività di conoscenza non può essere inferiore a 900 mq.

All'interno dell'asilo-nido devono considerarsi fondamentali i seguenti spazi:

atrio; spazio per i lattanti; spazio per i semidivezzi; spazio per i divezzi; spazio per le attività organizzative dei bambini; spazio adatto per il riposo; spazio per isolamento per casi improvvisi di malattie contagiose; spazio per i servizi generali e visite mediche.

Il rapporto minimo superficie utile-ricettività non deve essere inferiore a mq. 8 per ogni posto bambino.

Il numero dei piani fuori terra non può essere superiore ad uno. Un piano seminterrato è ammesso esclusivamente per magazzini e lavanderie.

Gli stessi rapporti edilizi sono mantenuti anche nel caso di accorpamento di più asili.

Le aree destinate alla costruzione degli asili-nido, sono scelte, con delibera del consiglio comunale, nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, anche se semplicemente adottati; esse debbono essere reperite in zone aperte, soleggiate, distanti da fonti di inquinamento e di rumore, da scarichi industriali, da sede di traffico intenso e preferibilmente in zone attrezzate a verde.

Qualora l'area prescelta non sia già vincolata ad uso pubblico per servizio, la delibera consiliare in caso di idoneità della area stessa, come dal comma precedente, assume valore di adozione di variante dello strumento urbanistico.

La delibera di variante è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

Nei centri urbani, ove non siano reperibili aree libere ed idonee, possono essere utilizzati edifici esistenti purchè presentino la necessaria garanzia di igiene e di spazio.

Art. 10.

Per l'acquisizione delle aree o degli immobili, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, l'urgenza e l'indifferibilità e la determinazione dell'indennità di esproprio, si applicano le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 11.

Entro 90 giorni dall'avvenuta comunicazione del finanziamento concesso, i comuni o loro consorzi, devono inoltrare alla Regione, il progetto esecutivo dell'opera corredato dalla relativa delibera di approvazione del consiglio comunale.

In caso di inadempienza i comuni o loro consorzi decadranno dal diritto al finanziamento.

Art. 12.

L'edificio sarà dimensionato come un organismo architettonico omogeneo, tale da poter contenere gli arredi e le attrezzature necessarie all'armonico sviluppo psico-motorio e conoscitivo del bambino e dovrà disporre di impianto di condizionamento tecnico adeguato.

Art. 13.

Gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge sono di proprietà dei comuni o dei consorzi dei comuni.

Art. 14.

L'asilo-nido accoglie i bambini da 0 a tre anni.

Non possono costituire causa di esclusione minorazioni psico-motorie o sensoriali.

Art. 15.

L'asilo nido resterà aperto per l'intero anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e per un minimo di otto ore giornaliere.

L'orario di frequenza degli asili è stabilito dal comune in relazione alle esigenze locali o di carattere straordinario, sentito il parere del consiglio di gestione di cui al successivo articolo 18.

Art. 16.

I bambini sono ammessi a frequentare gli asili-nido gratuitamente e hanno diritto alla refezione.

Il consiglio comunale, su parere del consiglio di gestione, può stabilire rette di frequenza nel caso di redditi familiari elevati.

Art. 17.

Il consiglio comunale o l'assemblea consorziale dei comuni, nel rispetto delle norme stabilite dalla presente legge, formula il regolamento per la gestione degli asili-nido.

Il regolamento stabilirà i criteri di precedenza per l'ammissione agli asili-nido ed indicherà il numero dei componenti del consiglio di gestione.

I criteri di precedenza dovranno assicurare il servizio ai bambini che non trovano adeguata assistenza nell'ambito familiare, avuto riguardo sia alle condizioni economiche della famiglia, sia alla composizione del nucleo familiare.

Art. 18.

La gestione dell'asilo-nido è affidata dal Regolamento ad un consiglio di gestione nominato dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale dei comuni è composto da almeno:

a) una rappresentanza del consiglio comunale o dall'assemblea consorziale, con la presenza della minoranza;

b) una rappresentanza delle famiglie degli utenti;

c) una rappresentanza designata dalle organizzazioni sindacali;

d) una rappresentanza del personale addetto all'asilo-nido designata dal personale stesso.

Art. 19.

L'organico dell'asilo-nido, al fine di garantire l'armonico sviluppo psico-fisico del bambino, dovrà prevedere oltre al personale per il normale funzionamento:

a) una vigilatrice d'infanzia con funzioni di coordinatrice;

b) una puericultrice ogni otto bambini divezzi ed una ogni cinque bambini lattanti.

Gli asili-nido multipli saranno diretti da una coordinatrice assistita dalle coordinatrici degli asili accorpati.

A garanzia della protezione sanitaria degli utenti del servizio (0-3 anni) l'ente gestore dovrà assicurare l'assistenza sanitaria mediante un pediatra.

La vigilanza sanitaria dell'asilo-nido, fino a quando non saranno istituite le unità sanitarie locali, è esercitata dal comune, tramite l'ufficiale sanitario, che è diretto responsabile dell'andamento igienico-sanitario dell'asilo.

Art. 20.

Il personale degli asili-nido dipende dal comune o dai consorzi di comuni.

Esso è assunto tramite pubblico concorso per esame e per titoli.

Sino al 31 dicembre 1974 il personale degli asili-nido verrà assunto tramite concorso per soli titoli. I vincitori del concorso dovranno frequentare un corso di formazione di sei mesi presso un asilo-nido funzionante.

I requisiti culturali minimi richiesti sono:

a) diploma di vigilatrice d'infanzia o diploma di assistente sanitaria visitatrice o di assistente sociale per gli incarichi di coordinatrice;

b) diploma di puericultrice per gli incarichi di puericultrice.

Possono partecipare al concorso per coordinatrici d'asilo le vigilatrici d'infanzia e le assistenti sanitarie visitatrici che abbiano effettuato cinque anni di servizio continuativo presso gli asili-nido e le insegnanti di scuola materna statali, regionali o comunali con sei anni di servizio continuativo purchè fornite di diploma di puericultrice.

Art. 21.

La Regione in collaborazione con le amministrazioni provinciali organizza corsi di formazione professionale per puericultrici e vigilatrici d'infanzia nel rispetto delle leggi statali vigenti in materia di professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Art. 22.

I comuni ed i consorzi, oltre ai contributi statali di cui all'art. 1 della legge statale n. 1044, e a quelli regionali, possono avvalersi dei contributi finanziari, provenienti da enti o aziende pubbliche e private, da destinare alla costruzione e alla gestione degli asili.

Alle restanti esigenze provvedono con il proprio bilancio

Le spese di gestione e di manutenzione degli asili-nido sono a carico dei comuni e sono obbligatorie.

Art. 23.

Per gli anni finanziari dal 1972 al 1976 è autorizzata la spesa annua di L. 400.000.000 a titolo integrativo delle somme che lo Stato assegna per le finalità di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Per l'anno finanziario 1972 l'assegnazione dello Stato, affluita al capitolo n. 11 dell'entrata « Assegnazione per riparto del fondo di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 » e quella integrativa della Regione sono esclusivamente destinate per spese in conto capitale.

Per gli anni finanziari dal 1974 al 1976 con la legge di bilancio sarà ripartito il fondo complessivo risultante, attribuendo parte di esse alle spese correnti e il rimanente importo alle spese in conto capitale.

Per l'anno finanziario 1973 il consiglio regionale provvederà con legge alle necessarie variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, ivi compresa la ripartizione dell'assegnazione complessiva risultante fra « spese correnti » e « spese in conto capitale ».

Art. 24.

All'onere a carico della Regione per l'anno finanziario 1972 autorizzato con l'articolo precedente e alla sua destinazione al capitolo n. 320 « Fondo per la costruzione e gestione degli asili-nido » si provvede mediante utilizzazione di pari importo del fondo di cui al capitolo 308, istituendo nel bilancio le seguenti

variazioni le quali comprendono anche la destinazione dello stanziamento complessivo per la sola finalità di costruzione, riattamento ed impianto di asili-nido:

Cap. 308. Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale (in meno L. 400.000.000);

Cap. 320. (*modificata la denominazione*). Fondo per la costruzione, riattamento ed impianti degli asili-nido (in più L. 400.000.000).

Alla copertura dell'onere ricadente negli anni finanziari dal 1973 al 1976 si provvede con il fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali ed occorrendo, con le maggiori entrate spettanti alla Regione, tenuto conto della normale espansione del gettito delle stesse, ivi compresi gli interessi che si realizzeranno sulle disponibilità di cassa con l'affidamento in corso del relativo servizio della Regione.

Art. 25.

Le agevolazioni previste dalla presente legge, sono esclusivamente a favore dei comuni o dei consorzi dei comuni.

Art. 26.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello statuto.

Art. 27.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Bari, addì 3 marzo 1972

TRISORIO LIUZZI

(5288)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1973, n. 9.

Norme sulla previdenza e il fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della regione Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I

FONDO DI PREVIDENZA

Art. 1

(*Istituzione del fondo di previdenza*)

E' istituito presso il Consiglio regionale il fondo di previdenza dei Consiglieri della regione Abruzzo per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai Consiglieri cessati dal mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.

Art. 2

(*Gestione del fondo*)

Il fondo è amministrato dall'ufficio di presidenza del Consiglio integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare ed è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei Consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso e da eventuali elargizioni.

Art. 3

(*Contabilità del fondo*)

Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio regionale.

Art. 4

(*Contributi previdenziali obbligatori*)

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare. I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'amministrazione del Consiglio regionale nella misura di un decimo dell'indennità mensile lorda di cui all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 1972, n. 3.

Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all'art. 1.

Art. 5

(*Diritto all'assegno vitalizio - Requisiti di età e periodo di contribuzione*)

L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il V, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno con il limite all'età di 55 anni.

La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al 55° anno d'età, ma in tal caso la misura dell'assegno è proporzionalmente ridotta del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto al 60° anno d'età.

Art. 6

(*Consiglieri inabili al lavoro*)

Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purchè abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno 5 anni o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo. L'assegno spetta comunque, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato stesso.

Sull'applicabilità dei precedenti commi del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'ufficio di presidenza del Consiglio integrato ai sensi dell'art. 2.

Art. 7

(*Accertamento dell'inabilità permanente*)

L'accertamento dell'inabilità, di cui al precedente art. 6, è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dall'interessato. Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'ufficio di presidenza del Consiglio integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

Art. 8

(*Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità*)

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione.

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dello stesso art. 6, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il V anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto nel successivo art. 12. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si procederà a norma del comma precedente.

Art. 9

(*Contributi volontari*)

Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a 5 anni ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il di-

ritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età.

Art. 10

(*Rinunzia ai contributi volontari*)

Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100% senza attribuzione di interessi.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.

Art. 11

(*Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi*)

Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale.

Art. 12

(*Misura degli assegni vitalizi*)

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennità mensile lorda (di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge regionale 22 febbraio 1972, n. 3) pagata ai consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità mensile lorda
5	20
6	22
7	24
8	26
9	28
10	30
11	32
12	34
13	36
14	38
15	40
16	42
17	44
18	46
19	48
20 ed oltre	50

Art. 13.

(*Decorrenza dell'assegno vitalizio*)

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto. Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura stessa.

Art. 14.

(*Assegno di riversibilità*)

In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge finchè nello stato vedovile purchè non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati finchè minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente finchè minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera *b*) o in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera *c*) anche se maggiorenni purchè studenti, sino al compimento del 26° anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico dell'ex consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 2.

Qualora non sopravvivano nè il coniuge, nè figli o affiliati aventi diritto, l'assegno di riversibilità spetta al padre o in mancanza alla madre che siano di età superiore a 60 anni o inabili a proficuo lavoro.

Art. 15.

(*Assegno di riversibilità in caso di morte per cause di servizio*)

L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno 5 anni, se il decesso avviene per cause di servizio.

L'ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2, verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 16.

(*Condizioni per l'assegno di riversibilità*)

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di riversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare, l'assegno vitalizio è revocato.

L'ufficio di presidenza del Consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di riversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio medico di cui al precedente articolo 7.

Art. 17.

(*Documentazione per ottenere l'assegno di riversibilità*)

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'ufficio di presidenza del Consiglio corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di morte del coniuge;

2) certificato di matrimonio;

3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;

4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;

2) certificato di nascita dei figli;

3) stato di famiglia;

4) certificato dell'ufficio distrettuale dell'imposte dirette;

5) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata dall'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi dell'articolo 7 precedente.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di riversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

Art. 18.

(*Ammontare dell'assegno di riversibilità*)

L'ammontare dell'assegno di riversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:

a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 %;

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno; 60 %, con aumento progressivo nella misura del 15 % per ogni figlio fino a una concorrenza massima del 100%;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 %; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 % per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100 % ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 50 %.

L'assegno di riversibilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

Art. 19.

(*Prescrizione dei ratei di assegno*)

I ratei di assegni diretti o di riversibilità non riscossi entro 2 anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'ufficio di presidenza del Consiglio.

Art. 20.

(*Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio*)

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 21.

(*Contributo una tantum in caso di decesso*)

Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde agli aventi diritto un contributo una tantum pari all'importo dell'ultima indennità percepita ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 1972, n. 3.

Art. 22.

(*Disposizioni transitorie*)

Tutti i consiglieri in carica verseranno al fondo di previdenza i contributi di cui all'art. 4 arretrati, relativi al periodo compreso tra il giorno della loro elezione e quello dell'entrata in vigore della presente legge.

PARTE II

FONDO DI SOLIDARIETA

Art. 23.

(*Istituzione del fondo di solidarietà*)

E' istituito presso il Consiglio regionale un « Fondo di solidarietà tra i consiglieri della regione Abruzzo » con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento nella vita professionale a quei consiglieri che non verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresenteranno candidati, escluso se per cause di ineleggibilità.

Il fondo di solidarietà è alimentato da trattenute mensili pari al 3 % dell'indennità consiliare a carico dei consiglieri, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo e da eventuali elargizioni.

L'ufficio di presidenza del Consiglio integrato ai sensi dello art. 2 della presente legge ha mandato di dettare norme per la gestione e la ripartizione del fondo, ed è autorizzato ad attingere i mezzi dal medesimo per far fronte agli oneri assicurativi.

Art. 24.

(*Pubblicazione*)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 26 febbraio 1973

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1973, n. 10.

Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, a partire dal 1° aprile 1973, per la erogazione dell'assistenza farmaceutica in forma diretta, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge, alle categorie dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti, attivi e pensionati, ed ai rispettivi familiari a carico, iscritti negli elenchi di cui all'art. 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136 e successive modificazioni, all'art. 2 della legge 29 novembre 1956, n. 1533, all'art. 7 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, all'art. 1 della legge 29 maggio 1967, n. 1369, all'art. 1 della legge 27 febbraio 1963, n. 260, all'art. 30 della legge 22 luglio 1966, n. 613, sempre che non abbiano diritto per altro titolo a tale assistenza, concede un contributo di L. 10.000 pro capite annuo.

Art. 2.

Le casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti, le casse mutue provinciali degli artigiani e dei commercianti provvedono alla erogazione dell'assistenza farmaceutica, senza alcun onere di gestione per il bilancio regionale e previa delibera degli organi collegiali delle medesime.

Art. 3.

Con deliberazione delle casse mutue di cui all'art. 1, è posta a carico dell'assistito la somma di L. 100 per ogni prescrizione specialistica.

Art. 4.

Le casse mutue di cui all'art. 2 tengono una contabilità separata per l'assistenza farmaceutica, ed i relativi rendiconti consuntivi annuali dovranno essere presentati entro il 30 aprile dell'anno successivo alla Regione per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale.

Il controllo sulla gestione di cui al primo comma sarà effettuato da una commissione nominata dal consiglio regionale e composta da 5 consiglieri regionali eletti con voto limitato a quattro nonchè da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali più rappresentative, nominati con decreto del Presidente della giunta regionale.

Art. 5.

L'assistenza farmaceutica viene erogata in conformità a quanto stabilito dalla convenzione nazionale per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assistiti degli enti mutualistici dell'8 marzo 1972 con le modalità ed i limiti di cui all'art. 3 della stessa.

Art. 6.

La regione istituisce, ai fini dell'erogazione del contributo pro-capite annuo di L. 10.000 di cui all'articolo 1, un « fondo regionale per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, agli artigiani, ai commercianti, attivi e pensionati, ed ai rispettivi familiari ».

Detto contributo viene erogato in rate trimestrali anticipate alle casse mutue di cui all'art. 2 della presente legge, in base agli iscritti negli elenchi rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

La eventuale differenza a conguaglio sul numero degli iscritti viene calcolata al 31 dicembre dell'anno in cui sono state erogate le prestazioni.

Nella eventualità che si verifichi un avanzo di gestione per effetto di un costo medio per assistito, inferiore al contributo pro-capite, le somme residue, vengono contabilizzate in conto per l'anno successivo.

Art. 7.

La presente legge cessa di aver vigore allorchè lo Stato, con proprio provvedimento, stabilirà analoghe provvidenze in favore dei soggetti indicati al precedente articolo 1.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1973 la spesa di L. 3.045.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte mediante prelevamento del relativo importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1500 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio provvisorio in corso.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito, sotto il titolo I — Sezione IV — Rubrica 2 — Categoria IV, il capitolo n. 675 con la denominazione: « Fondo regionale per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti » e con lo stanziamento di L. 3.045.000.000.

Alla determinazione degli stanziamenti da iscrivere negli esercizi successivi si provvederà con legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 marzo 1973.

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1973, n. 11.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 ottobre 1972, n. 22, concernente norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, in materia di istruzione artigiana e professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'articolo 4 della legge regionale 16 ottobre 1972, n. 22, è inserito il seguente articolo 4-*bis*: « I fondi occorrenti per l'espletamento dei relativi servizi ai centri di addestramento professionale operanti nella Regione già appartenenti all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) sono messi a disposizione dei centri stessi, nei limiti delle somme corrispondenti alle effettive esigenze e su deliberazione della giunta regionale da sottoporsi alla commissione di controllo di cui all'art. 41 della egge 10 febbraio 1953, n. 62, mediante ordini di contabilità speciale a favore dei direttori dei predetti centri estinguibili con accreditamento in appositi conti correnti aperti presso istituti bancari ed intestati ai direttori dei centri stessi.

I direttori dei centri trasmettono trimestralmente i rendiconti delle somme erogate alla giunta regionale ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 13 marzo 1973.

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1973, n. 12.

Garanzia fidejussoria a favore degli enti ospedalieri della Regione per anticipazione di fondi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, fidejussione, per una durata non superiore a tre anni, a garanzia delle anticipazioni che gli enti ospedalieri contrarranno con istituti di credito fino alla concorrenza dell'importo di lire sette miliardi.

Art. 2.

Le domande per ottenere la garanzia di cui al precedente articolo dovranno essere presentate alla giunta regionale e corredate dei seguenti documenti:

a) deliberazione esecutiva dell'ente ospedaliero per l'assunzione dell'anticipazione elencante i singoli crediti, le anticipazioni riscosse e quelle in corso di concessione da parte degli enti mutualistici;

b) dichiarazione dell'organo tutorio competente da cui risulti l'ammontare delle entrate ordinarie desunte dall'ultimo consuntivo;

c) copia del contratto e situazione di tesoreria alla data dell'adozione della delibera di cui alla lettera *a*).

Art. 3.

La fidejussione è stipulata, in conformità della deliberazione della giunta regionale, dal Presidente della stessa.

Il limite di garanzia a favore di ciascun ente ospedaliero dovrà essere proporzionato alle entrate accertate ed alle anticipazioni riscosse.

Art. 4.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi dell'art. 1, nel caso di mancato pagamento da parte degli enti ospedalieri, alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debito da parte dell'istituto di credito, la regione effettuerà il relativo pagamento rimanendo sostituita agli enti ospedalieri in tutte le ragioni di diritto dei loro crediti.

Art. 5.

Per il regolamento dei rapporti derivanti dalla concessione della garanzia, il Presidente della giunta è autorizzato a sti-

pulare con gli enti ospedalieri e gli istituti di credito interessati apposita convenzione contenente la clausola che autorizzi la regione ad eseguire quanto previsto all'art. 4.

Art. 6.

Per il finanziamento delle spese derivanti dalla presente legge sono istituiti nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 e per quelli successivi i seguenti capitoli:

Stato di previsione dell'entrata. — Titolo . categoria cap. « Recupero delle somme pagate a seguito della garanzia fidejussoria sulle anticipazioni di cassa concesse agli enti ospedalieri ».
per memoria;

Stato di previsione della spesa. — Tit. . . ctg. . cap. « Oneri derivanti dalla concessione di garanzia a favore degli enti ospedalieri per anticipazioni di cassa »
per memoria;

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 13 marzo 1973.

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1973, n. **13.**

Concessione indennità di missione al personale comandato presso la regione Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale comandato, ai sensi dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, a prestar servizio presso gli uffici della regione Abruzzo, è corrisposta, con decorrenza 1° gennaio 1973 e fino alla data di inquadramento nel ruolo organico della regione, la indennità di missione prevista dalla legge 15 aprile 1961, n. 291.

Art. 2.

All'onere di L. 40.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 5 e 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1973.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 16 marzo 1973.

DE CECCO

(5373)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1973, n. **2.**

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di acque minerali e termali, cave e torbiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Le funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di acque minerali e termali e di cave e torbiere sono esercitate dagli organi regionali a norma della presente legge.

Art. 2.

Il Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva i criteri di carattere generale e programmatico che devono presiedere all'attività amministrativa della Regione nella materia delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere.

Art. 3.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato:

a) rilascia la concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali; provvede in ordine alle modificazioni soggettive ed oggettive delle stesse; ne pronuncia la decadenza nei casi previsti dalla legislazione vigente, previa contestazione dei motivi al concessionario; procede a nuovo rilascio della concessione che sia stata oggetto di rinuncia o di decadenza;

b) autorizza, contestualmente al rilascio delle concessioni, l'apertura e la messa in esercizio degli stabilimenti di produzione di acque minerali naturali e artificiali nonchè l'utilizzazione delle acque stesse; autorizza l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali ed idroterapici;

c) provvede alla costituzione di consorzi obbligatori tra concessionari di giacimenti di acque minerali o termali, nei casi previsti dall'art. 47 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il Presidente della giunta regionale, sentita la giunta, su proposta dell'assessore incaricato:

a) concede il permesso per la ricerca di giacimenti di acque minerali e termali e le eventuali proroghe; ne autorizza la cessione e ne pronuncia la decadenza; provvede in ordine alle modificazioni soggettive ed oggettive dello stesso;

b) autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali;

c) nomina un commissario con il compito di assumere l'amministrazione dei consorzi tra concessionari di giacimenti di acque minerali e termali a spese dei consorzi stessi, qualora non siano eseguite entro i termini fissati le opere consortili di cui all'art. 47 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Il commissario è nominato per un periodo non superiore ad un anno e, entro un mese dalla scadenza della gestione commissariale, deve riferire per iscritto al Presidente della giunta regionale sull'esito della gestione stessa;

d) nomina uno o più commissari per l'amministrazione di interessi comuni a più concessionari di giacimenti di acque minerali e termali nei casi e con le modalità previste dall'articolo 50 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni;

e) esercita le competenze di cui all'art. 28 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, in caso di morte del concessionario;

f) autorizza l'iscrizione delle ipoteche sui giacimenti di acque minerali e sulle loro pertinenze;

g) esercita i poteri previsti dall'art. 35 e dall'art. 36 secondo comma del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, in relazione al diritto di ritenzione del concessionario, in caso di mancato rinnovo della concessione;

h) adotta i provvedimenti di cui agli articoli 38 e 39 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni in relazione alla rinuncia alla concessione;

i) concede, ai consorzi volontari ed obbligatori tra concessionari di giacimenti di acque minerali, la facoltà di riscuotere, con i privilegi e nelle forme fiscali, il contributo dei soci;

l) autorizza la sospensione o la graduale esecuzione dei lavori di coltivazione dei giacimenti di acque minerali e termali.

Art. 5.

Il Presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato:

a) dichiara su domanda del concessionario la pubblica utilità delle opere da eseguirsi fuori del perimentro della concessione;

b) ordina, su richiesta del concessionario, l'occupazione d'urgenza di terreni a' sensi della legislazione vigente, determinando provvisoriamente l'indennità e disponendone il deposito;

c) decide sulla contestazione circa la necessità e le modalità di esecuzione delle opere di cui all'art. 32, primo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni;

d) stabilisce l'ammontare del deposito cauzionale di cui all'art. 10 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.

Art. 6.

Il Presidente della giunta regionale, o per sua delega, l'assessore incaricato:

a) dispone, entro il mese di febbraio, le eventuali varianti al programma annuale dei lavori previsto dall'art. 2 del regio decreto 15 giugno 1936, n. 1347;

b) interviene nella consegna di giacimenti di acque minerali o termali da uno ad altro concessionario, nel caso che la concessione sia cessata per la scadenza del termine;

c) esercita la vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali; sull'esercizio degli stabilimenti termali ed idroterapici e sulla utilizzazione delle cave e delle torbiere.

Art. 7.

Il Presidente della giunta regionale, sentita la giunta, su proposta dell'assessore incaricato, prefigge al proprietario del suolo il termine per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori di coltivazione delle cave o delle torbiere a' sensi dello art. 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, delibera in merito alla eventuale sottrazione della cava o torbiera alla disponibilità del proprietario del suolo e ne dispone la concessione a terzi.

Tutte le altre funzioni amministrative in materia di cave e torbiere sono esercitate dagli organi regionali secondo la ripartizione di competenze stabilite nella presente legge per la materia delle acque minerali e termali.

Art. 8.

I provvedimenti di cui:

all'art. 3, lettera *a*), limitatamente al rilascio della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali nonchè al nuovo rilascio della concessione che sia stata oggetto di rinuncia o di decadenza;

all'art. 4, lettera *a*), limitamente al rilascio del permesso di ricerca dei giacimenti stessi;

all'art. 5, lettere *a*), *b*) e *c*);

all'art. 7, comma secondo;

sono emanati sentito il parere dell'ingegnere capo del distretto minerario competente per il territorio della regione.

Art. 9.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, adotta gli altri provvedimenti di competenza della Regione in materia di acque minerali e termali, cave e torbiere, che non siano previsti dalla presente legge, sempre che questi, rientrando nelle iniziative della programmazione regionale, non competano al Consiglio regionale.

Art. 10.

Sono fatti salvi i provvedimenti emessi dagli organi regionali prima dell'entrata in vigore della presente legge regionale.

Art. 11.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 gennaio 1973

DAGNINO

(2648)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.